

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/150/CEE)

(GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 79/694/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	L 205	17	13.8.1979
► <u>M2</u>	Direttiva 82/890/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982	L 378	45	31.12.1982
► <u>M3</u>	Direttiva 88/297/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988	L 126	52	20.5.1988
► <u>M4</u>	Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997	L 277	24	10.10.1997
► <u>M5</u>	Direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000	L 21	23	26.1.2000
► <u>M6</u>	Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000	L 173	1	12.7.2000
► <u>M7</u>	Direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001	L 28	1	30.1.2001
► <u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A3</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 211 del 22.8.2000, pag. 17 (2000/2/CE)



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/150/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in ogni Stato membro, i trattori debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici con una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli; che invece gli altri trattori, in particolare quelli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, formeranno oggetto, ove occorra, di prescrizioni particolari;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei trattori ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di trattori;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di trattore;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di trattore è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i trattori conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il trattore deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la constatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di trattore omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 17.

▼B

caratteristiche del trattore e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un trattore, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni*Articolo 1*

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

▼M2

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di almeno due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e ►**M4** 40 km/h ◄.

▼B*Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) «omologazione di portata nazionale», l'atto amministrativo denominato:

- agréation par type — aanneming, nella legislazione belga,
- standardtypegokendelse, nella legislazione danese,
- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,
- réception par type, nella legislazione francese,
- type approval, nella legislazione irlandese,
- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,
- agréation, nella legislazione lussemburghese,
- typegoedkeuring, nella legislazione olandese,
- type approval, nella legislazione del Regno Unito,

▼A1

- έγκριση τύπου, nella legislazione ellenica,

▼A2

- homologación de tipo, nella legislazione spagnola,
- aprovação de marca e modelo, nella legislazione portoghese,

▼A3

- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,

▼ **A3**

- tyyppihyväksyntä — typgodkännande, nella legislazione finlandese,
- typgodkännande, nella legislazione svedese.

▼ **B**

- b) «omologazione CEE», l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche delle ► **M7** direttive particolari di cui all'allegato II ◄ e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II.

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei trattori*Articolo 3*

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro. ► **M7** Essa è accompagnata da un elenco tassativo di informazioni o da una scheda informativa i cui modelli figurano all'allegato I, nonché dai documenti citati in detta scheda. ◄ Per uno stesso tipo di trattore, tale domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. ► **M7** Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore (definito all'allegato II, come pure la categoria alla quale appartiene), che soddisfi alle seguenti condizioni: ◄

- a) il tipo di trattore è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa;
- b) il tipo di trattore soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Per ogni tipo di trattore che omologa, esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di trattore che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del trattore o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa.

2. Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di

▼B

questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

3. Se questo Stato costata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione.

4. Nel caso in cui una scheda di omologazione venga modificata o sostituita ovvero qualora la produzione del tipo omologato venga sospesa, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a tale omologazione comunicano, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto conformemente alla scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Articolo 7

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un trattore nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso trattore.

2. Tuttavia questo certificato non impedisce che uno Stato membro adotti siffatte misure per i trattori che non sono conformi al prototipo omologato.

Manca la conformità con il prototipo omologato quando, rispetto alla scheda informativa, sono state costatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono osservati.

Articolo 8

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata che diversi trattori, accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo, non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di risolvere la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro costata che trattori appartenenti ad uno stesso tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione dei trattori nuovi appartenenti

▼B

a quel tipo o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro un termine di sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati. Essa emette senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate. Qualora una modifica di cui all'articolo 11 le sembri necessaria, il termine previsto al paragrafo 1 è prorogato fino al compimento della procedura di cui all'articolo 13.

▼M1*Articolo 9 bis*

1. Sempreché le direttive particolari lo dispongano esplicitamente, l'omologazione CEE può essere anche rilasciata per tipi di dispositivi o di parti di trattori che formano un'entità tecnica.

2. Se l'entità tecnica da omologare esplica la sua funzione o presenta una caratteristica particolare soltanto se collegata ad altri elementi del trattore e se, quindi, il rispetto di una o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica da omologare funziona in collegamento con altri elementi dei trattori, simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. In questo caso la scheda d'omologazione CEE di un'entità tecnica riporta le restrizioni relative all'impiego e le eventuali prescrizioni di montaggio; nel caso d'omologazione CEE del trattore è verificato il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni.

3. Gli articoli da 3 a 9 e 14 si applicano per quanto di ragione.

Tuttavia il detentore di un'omologazione CEE di un'entità tecnica rilasciata conformemente al presente articolo deve non soltanto stabilire il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma anche apporre su ciascuna entità costruita conformemente al tipo omologato il proprio marchio di fabbrica o di commercio, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo dispone, il numero d'omologazione.

▼B

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie*Articolo 10*

1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:

- negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori sono oggetto di una omologazione di portata nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle prescrizioni nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, su domanda del richiedente dell'omologazione;
- negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori non sono oggetto di un'omologazione, di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di tali trattori non possono essere rifiutati o vietati per il fatto che sono state rispettate le prescrizioni tecniche armonizzate in luogo delle prescrizioni corrispondenti di origine nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne ha informato le autorità competenti di tali Stati;
- su richiesta di un costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, lo Stato membro completa le rubriche della scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera b). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri accettano questo documento per lo stesso tipo di trattore come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

▼B

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e finali*Articolo 11*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

- gli allegati I, II e III della presente direttiva,
- le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato II, che saranno espressamente indicate in ciascuna di queste direttive,

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 13.

▼M1

Questa procedura si applica anche allo scopo di inserire in una direttiva particolare le disposizioni relative all'omologazione CEE di entità tecniche.

▼B*Articolo 12*

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M8*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 14*

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto d'immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M7**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

ALLEGATO I	Modelli di schede informative	
ALLEGATO II	Capitolo A	Definizione delle categorie e dei tipi di trattori
	Capitolo B	Elenco delle prescrizioni relative all'omologazione CE di un tipo di trattore
	Appendice 1:	Definizione dei trattori della categoria T4 e condizioni di applicazione
	Appendice 2:	Procedure da seguire per l'omologazione CE di un tipo di trattore
	Capitolo C	Scheda di omologazione CE di un tipo di trattore
	Appendice 1:	Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE
ALLEGATO III	Certificato di conformità CE	

▼ **M7***ALLEGATO I***MODELLI DI SCHEDE INFORMATIVE**

(Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite esclusivamente da un estratto dell'elenco completo che segue e rispettare il sistema di numerazione)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

MODELLO A**Elenco completo**

Il presente modello A deve essere presentato quando non è disponibile alcuna scheda di omologazione ai sensi di una direttiva particolare.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (o marche) (marca depositata dal costruttore):
 - 0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
 - 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul trattore:
 - 0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):
 - 0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):
 - 0.4. Categoria del trattore (*):
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni):
 - 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche:
 - 0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL TRATTORE

(accludere fotografie $\frac{3}{4}$ anteriore e $\frac{3}{4}$ posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché lo schema complessivo quotato del trattore)

 - 1.1. Numero di assi e di ruote:
 - 1.1.1. Numero e posizione degli assi con pneumatici accoppiati (se del caso):
 - 1.1.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
 - 1.1.3. Assi motori (numero, posizione, possibilità di innesto e disinnesto di un altro asse):
 - 1.1.4. Assi frenati (numero, posizione):
 - 1.2. Posizione e disposizione del motore:

▼M7

- 1.3. Posizione del volante: a destra/a sinistra/centrale ⁽¹⁾
- 1.4. Posto di guida reversibile: sì/no ⁽¹⁾
- 1.5. Telaio: telaio a trave centrale/ telaio a longheroni/ telaio articolato/ altro ⁽¹⁾
- 1.6. Trattore progettato per la circolazione: a destra/ a sinistra ⁽¹⁾
2. MASSE E DIMENSIONI ⁽⁵⁾ (kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Massa(e) a vuoto:
- 2.1.1. Massa(e) a vuoto del trattore in ordine di marcia ⁽¹⁵⁾ (che serve da riferimento per le differenti direttive particolari) (comprendente il dispositivo di protezione contro il capovolgimento, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente)⁽⁶⁾:
- massima:
- minima:
- 2.1.1.1. Distribuzione di tale(i) massa(e) fra gli assi:
- 2.2. Massa(e) massima(e) dichiarata(e) dal costruttore:
- 2.2.1. Massa(e) massima(e) a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici:
- 2.2.2. Distribuzione di tale(i) massa(e) fra gli assi:
- 2.2.3. Limiti della distribuzione della(e) massa(e) fra gli assi (specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore e sull'asse posteriore):
- 2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:
- | Numero assi | Pneumatici (dimensioni) | Capacità di carico | Massa massima tecnicamente ammissibile per asse | Carico verticale (*) massimo ammissibile al punto di aggancio |
|-------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
- (*) Carico trasmesso in condizioni statiche sul centro di riferimento del collegamento.
- 2.2.4. Carico utile (o carichi utili)⁽¹⁵⁾:
- 2.3. Masse di zavorrata (peso complessivo, materiale, numero di pezzi):
- 2.3.1. Distribuzione di tali masse fra gli assi:
- 2.4. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) [suddivisa(e) secondo il tipo di attacco]
- 2.4.1. Massa rimorchiabile non frenata:
- 2.4.2. Massa rimorchiabile con dispositivo di frenatura indipendente:
- 2.4.3. Massa rimorchiabile con frenatura ad inerzia:
- 2.4.4. Massa rimorchiabile con frenatura assistita (idraulica o pneumatica):
- 2.4.5. Massa(e) complessiva(e) tecnicamente ammissibile(i) del complesso trattore-rimorchio (in funzione delle diverse configurazioni di frenatura del rimorchio):

▼M7

- 2.4.6. Posizione del punto di aggancio
- 2.4.6.1. Altezza libera dal suolo:
- 2.4.6.1.1. Altezza massima:
- 2.4.6.1.2. Altezza minima:
- 2.4.6.2. Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore:
- 2.5. Interasse ⁽⁷⁾:
- 2.6. Carreggiata massima e minima per ciascun asse (misurata tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare)⁽⁸⁾:
- 2.7. Dimensioni fuori tutto del trattore con dispositivo di aggancio
- 2.7.1. Lunghezza ⁽⁹⁾ per la circolazione su strada:
- massima:
- minima:
- 2.7.2. Larghezza ⁽¹⁰⁾ per la circolazione su strada:
- massima:
- minima:
- 2.7.3. Altezza ⁽¹¹⁾ per la circolazione su strada:
- massima:
- minima:
- 2.7.4. Sbalzo anteriore ⁽¹²⁾:
- massimo:
- minimo:
- 2.7.5. Sbalzo posteriore ⁽¹³⁾:
- massimo:
- minimo:
- 2.7.6. Altezza da suolo ⁽¹⁴⁾:
- massima:
- minima:
3. MOTORE
- 3.1. **Parte 1 — Dati generali**
- 3.1.1. **Motore capostipite/Tipo di motore** ⁽¹⁾, ⁽²⁰⁾
- Marca (o marche) depositata(e) dal costruttore:
- 3.1.2. Tipo e designazione commerciale del motore capostipite e (se del caso) della famiglia del motore (o dei motori)⁽¹⁾

▼M7

- 3.1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul motore (o sui motori) e metodo di apposizione:
- 3.1.3.1. Ubicazione, mezzi di identificazione e metodo di apposizione dei caratteri di identificazione del tipo di motore:
- 3.1.3.2. Ubicazione e metodo di apposizione del numero di omologazione CE:
- 3.1.4. Nome e indirizzo del costruttore:
- 3.1.5. Indirizzo degli stabilimenti di montaggio:
- 3.1.6. Principio di funzionamento:
- accensione comandata/spontanea ⁽¹⁾
 - iniezione diretta/indiretta ⁽¹⁾
 - ciclo: due tempi/quattro tempi ⁽¹⁾
- 3.1.7. Carburante:
- gasolio/benzina/GPL/altro⁽¹⁾:
- 3.2. **Parte 2 — Tipo di motore**
- Caratteristiche essenziali del tipo di motore**
- 3.2.1. Descrizione del motore ad accensione spontanea
- 3.2.1.1. Costruttore:
- 3.2.1.2. Tipo di motore montato dal costruttore:
- 3.2.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi⁽¹⁾
- 3.2.1.4. Alesaggio: mm
- 3.2.1.5. Corsa: mm
- 3.2.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.7. Cilindrata: cm³
- 3.2.1.8. Regime nominale: min⁻¹
- 3.2.1.9. Regime di coppia massima: min⁻¹
- 3.2.1.10. Rapporto volumetrico di compressione ⁽²⁾:
- 3.2.1.11. Sistema di combustione:
- 3.2.1.12. Disegno(i) della camera di combustione e della superficie superiore del pistone:
- 3.2.1.13. Sezione minima dei condotti di aspirazione e di scappamento:
- 3.2.1.14. Sistema di raffreddamento
- 3.2.1.14.1. Liquido
- 3.2.1.14.1.1. Natura del liquido:
- 3.2.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):

▼M7

- 3.2.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
- 3.2.1.14.2. Aria
- 3.2.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
- 3.2.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
- 3.2.1.15. Temperatura autorizzata dal costruttore:
- 3.2.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: K
- 3.2.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:
- Temperatura massima al punto di riferimento: K
- 3.2.1.15.3. Temperatura massima dell'aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di aspirazione (se del caso): K
- 3.2.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nei tubi di scappamento adiacenti alle flange di uscita del collettore di scarico: K
- 3.2.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minima: K, massima: K
- 3.2.1.16. Sovralimentazione: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.1.16.1. Marca:
- 3.2.1.16.2. Tipo:
- 3.2.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio, pressione massima, valvola di scarico, se del caso):
- 3.2.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no ⁽¹⁾:
- 3.2.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima all'aspirazione, al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa
- 3.2.1.18. Sistema di scappamento: contropressione massima ammissibile al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa
- 3.2.2. Altri dispositivi antinquinamento (se esistono e se non sono indicati sotto un'altra voce):
- Descrizione e/o schema(i):
- 3.2.3. Alimentazione
- 3.2.3.1. Pompa di alimentazione
- Pressione ⁽²⁾ o curva caratteristica: kPa
- 3.2.3.2. Sistema di iniezione
- 3.2.3.2.1. Pompa
- 3.2.3.2.1.1. Marca (o marche):
- 3.2.3.2.1.2. Tipo (o tipi):
- 3.2.3.2.1.3. Mandata: mm³ ⁽²⁾ per iniezione o per ciclo, per un regime della pompa di min⁻¹ (nominale) e di min⁻¹ (coppia massima) rispettivamente, o schema:
- Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco ⁽¹⁾

▼M7

- 3.2.3.2.1.4. Anticipo dell'iniezione
- 3.2.3.2.1.4.1. Curva di anticipo dell'iniezione ⁽²⁾:
- 3.2.3.2.1.4.2. Taratura ⁽²⁾:
- 3.2.3.2.2. Condotti di iniezione
- 3.2.3.2.2.1. Lunghezza(e): mm
- 3.2.3.2.2.2. Diametro interno: mm
- 3.2.3.2.3. Iniettore(i)
- 3.2.3.2.3.1. Marca (o marche):
- 3.2.3.2.3.2. Tipo (o tipi):
- 3.2.3.2.3.3. Pressione di apertura ⁽²⁾ o schema ⁽¹⁾:
- 3.2.3.2.4. Regolatore
- 3.2.3.2.4.1. Marca (o marche):
- 3.2.3.2.4.2. Tipo (o tipi):
- 3.2.3.2.4.3. Regime di inizio dell'intercettazione a pieno carico ⁽²⁾: giri/min⁻¹
- 3.2.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto ⁽²⁾: giri/min⁻¹
- 3.2.3.2.4.5. Regime minimo ⁽²⁾: giri/min⁻¹
- 3.2.3.3. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.3.3.1. Marca (o marche):
- 3.2.3.3.2. Tipo (o tipi):
- 3.2.3.3.3. Descrizione:
- 3.2.4. Caratteristiche della distribuzione
- 3.2.4.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento al punto morto superiore, o caratteristiche equivalenti:
- 3.2.4.2. Gioco di riferimento e/o gamma di regolazione ⁽¹⁾
- 3.2.5. Funzioni a comando elettronico
- Se il motore include funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni relative alle loro caratteristiche. In particolare:
- 3.2.5.1. Marca:
- 3.2.5.2. Tipo:
- 3.2.5.3. Numero del componente:
- 3.2.5.4. Ubicazione dell'unità di comando elettronico:
- 3.2.5.4.1. Elementi individuati:

▼M7

3.2.5.4.2. Elementi comandati:

3.3. **Parte 3 — Famiglia dei motori ad accensione spontanea****Caratteristiche essenziali della famiglia dei motori**

3.3.1. Elenco dei tipi di motori che compongono la famiglia

3.3.1.1. Nome della famiglia di motori:

3.3.1.2. Specifiche dei tipi di motore all'interno della famiglia

	Motore capostipite				
Tipo di motori:					
Numero di cilindri:					
Regime nominale: (min ⁻¹)					
Mandata di carburante per corsa (mm ³) al regime nominale					
Potenza netta al regime nominale (kW)					
Regime di coppia massima: (min ⁻¹)					
Mandata di carburante per corsa (mm ³) al regime di coppia massima					
Coppia massima (Nm)					
Regime di minimo: (min ⁻¹)					
Cilindrata unitaria in % del motore capostipite					100

3.4. **Parte 4 — Tipo di motore all'interno della famiglia****Caratteristiche principali del tipo di motore capostipite della famiglia ⁽²⁰⁾**

3.4.1. Descrizione del motore ad accensione spontanea

3.4.1.1. Costruttore:

3.4.1.2. Tipo di motore montato dal costruttore:

3.4.1.3. Ciclo: quattro tempi/due tempi ⁽¹⁾

3.4.1.4. Alesaggio: mm

3.4.1.5. Corsa: mm

3.4.1.6. Numero e disposizione dei cilindri:

3.4.1.7. Cilindrata: cm³3.4.1.8. Regime nominale: min⁻¹3.4.1.9. Regime di coppia massima: min⁻¹3.4.1.10. Rapporto volumetrico di compressione ⁽²⁾

3.4.1.11. Sistema di combustione:

▼M7

- 3.4.1.12. Disegno(i) della camera di combustione e della superficie superiore del pistone:
- 3.4.1.13. Sezione minima dei condotti di aspirazione e di scappamento:
- 3.4.1.14. Sistema di raffreddamento
 - 3.4.1.14.1. Liquido
 - 3.4.1.14.1.1. Natura del liquido:
 - 3.4.1.14.1.2. Pompa(e) di circolazione: sì/no ⁽¹⁾
 - 3.4.1.14.1.3. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(e) (se del caso):
 - 3.4.1.14.1.4. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
 - 3.4.1.14.2. Aria
 - 3.4.1.14.2.1. Ventilatore: sì/no ⁽¹⁾
 - 3.4.1.14.2.2. Caratteristiche o marca (marche) e tipo(i) (se del caso):
 - 3.4.1.14.2.3. Rapporto(i) di trasmissione (se del caso):
- 3.4.1.15. Temperatura ammessa dal costruttore
 - 3.4.1.15.1. Raffreddamento a liquido: temperatura massima all'uscita: K
 - 3.4.1.15.2. Raffreddamento ad aria: punto di riferimento:
 - Temperatura massima al punto di riferimento: K
 - 3.4.1.15.3. Temperatura massima dell'aria di alimentazione all'uscita dello scambiatore intermedio di aspirazione (se del caso): K
 - 3.4.1.15.4. Temperatura massima dei gas di scarico nei tubi di scappamento adiacenti alle flange di uscita del collettore di scarico: K
 - 3.4.1.15.5. Temperatura del lubrificante: minima: K, massima: K
- 3.4.1.16. Sovralimentazione: sì/no ⁽¹⁾
 - 3.4.1.16.1. Marca:
 - 3.4.1.16.2. Tipo:
 - 3.4.1.16.3. Descrizione del sistema (per esempio, pressione massima, valvola di scarico, se del caso):
 - 3.4.1.16.4. Scambiatore intermedio: sì/no ⁽¹⁾:
- 3.4.1.17. Sistema di aspirazione: depressione massima all'aspirazione, al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa
- 3.4.1.18. Sistema di scappamento: contropressione massima ammissibile al regime nominale del motore sotto carico del 100 %: kPa
- 3.4.2. Altri dispositivi antinquinamento (se esistono e se non sono indicati sotto un'altra voce)
 - Descrizione e/o ⁽¹⁾ schema(i):
- 3.4.3. Alimentazione

▼M7

3.4.3.1. Pompa di alimentazione

Pressione ⁽²⁾ o curva caratteristica: kPa

3.4.3.2. Sistema di iniezione

3.4.3.2.1. Pompa

3.4.3.2.1.1. Marca (o marche):

3.4.3.2.1.2. Tipo (o tipi):

3.4.3.2.1.3. Mandata: mm³ ⁽²⁾ per iniezione o per ciclo, per un regime della pompa di min⁻¹ (nominale) e di min⁻¹ (coppia massima) rispettivamente, o schema:Indicare il metodo utilizzato: su motore/su banco ⁽¹⁾

3.4.3.2.1.4. Anticipo dell'iniezione

3.4.3.2.1.4.1. Curva di anticipo dell'iniezione ⁽²⁾:3.4.3.2.1.4.2. Taratura ⁽²⁾:

3.4.3.2.2. Condotti di iniezione

3.4.3.2.2.1. Lunghezza(e): mm

3.4.3.2.2.2. Diametro intero: mm

3.4.3.2.3. Iniettore(i)

3.4.3.2.3.1. Marca (o marche):

3.4.3.2.3.2. Tipo (o tipi):

3.4.3.2.3.3. Pressione di apertura ⁽²⁾ o schema: kPa

3.4.3.2.4. Regolatore

3.4.3.2.4.1. Marca (o marche):

3.4.3.2.4.2. Tipo (o tipi):

3.4.3.2.4.3. Regime di inizio dell'intercettazione a pieno carico ⁽²⁾: giri/min3.4.3.2.4.4. Regime massimo a vuoto ⁽²⁾: giri/min⁻¹3.4.3.2.4.5. Regime minimo ⁽²⁾: giri/min⁻¹

3.4.3.3. Sistema di avviamento a freddo

3.4.3.3.1. Marca (o marche):

3.4.3.3.2. Tipo (o tipi):

3.4.3.3.3. Descrizione:

3.4.4. Caratteristiche della distribuzione

3.4.4.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento al punto morto superiore, o caratteristiche equivalenti:

▼M7

- 3.4.4.2. Gioco di riferimento e/o gamma di regolazione ⁽¹⁾:
- 3.4.5. Funzioni a comando elettronico
- Se il motore include funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni relative alle loro caratteristiche. In particolare:
- 3.4.5.1. Marca:
- 3.4.5.2. Tipo:
- 3.4.5.3. Numero del componente:
- 3.4.5.4. Ubicazione dell'unità di comando elettronico
- 3.4.5.4.1. Elementi individuati:
- 3.4.5.4.2. Elementi comandati:
- 3.5. Serbatoio (o serbatoi) del carburante o del combustibile
- 3.5.1. Numero, capacità e materiali:
- 3.5.2. Disegno, foto o descrizione che indichi chiaramente l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi:
- 3.5.3. Serbatoio ausiliario (o serbatoi ausiliari) del carburante o del combustibile
- 3.5.3.1. Numero, capacità e materiali:
- 3.5.3.2. Disegno, foto o descrizione che indichi chiaramente l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi:
- 3.6. Potenza nominale: kW a min⁻¹ con regolazione di serie [conformemente alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1)]
- 3.6.1. Potenza alla presa di forza (PDF) (secondo i codici 1 e 2 dell'OCSE o la norma ISO 789-1), se esistente, al regime o ai regimi normalizzati
- | Regime normalizzato PDF
(min ⁻¹) | Regime del motore corrispondente
(min ⁻¹) | Potenza (kW) |
|---|--|--------------|
| 1-540 | | |
| 2-1 000 | | |
- 3.7. Coppia massima: Nm a min⁻¹ (ai sensi della direttiva 97/68/CE)
- 3.8. Altri motori di trazione (ad accensione comandata, ecc.) o loro combinazioni (caratteristiche delle parti di detti motori):
- 3.9. Filtro dell'aria
- 3.9.1. Marca (o marche):
- 3.9.2. Tipo (o tipi):
- 3.9.3. Depressione media alla potenza massima: kPa
- 3.10. Dispositivo di scappamento
- 3.10.1. Descrizione e disegni:
- 3.10.2. Marca (o marche):

▼M7

- 3.10.3. Tipo (o tipi):
- 3.11. Sistema elettrico
- 3.11.1. Tensione nominale, terminale a massa positivo/negativo ⁽¹⁾ V
- 3.11.2. Generatore
- 3.11.2.1. Tipo:
- 3.11.2.2. Potenza nominale: VA

4. TRASMISSIONE ⁽¹⁵⁾

- 4.1. Disegno del sistema di trasmissione:
- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):
- 4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 4.3. Momento di inerzia del volante motore:
- 4.3.1. Momento di inerzia supplementare in folle:
- 4.4. Frizione (tipo)(se del caso):
- 4.4.1. Conversione della coppia massima (se del caso):
- 4.5. Cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando) (se del caso):
- 4.6. Demoltiplicazione della trasmissione, con o senza gruppo di rinvio (se del caso) ⁽¹⁶⁾

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del gruppo (o dei gruppi) di rinvio	Rapporto del differenziale	Demoltiplicazione totale
Massimo per cambio continuo (*)				
1				
2				
3				
Minimo per cambio continuo (*)				
Retromarcia				
1				
...				

(*) Trasmissione variabile continua (CVT).

- 4.6.1. Dimensioni massime dei pneumatici degli assi motore:
- 4.7. Velocità massima per costruzione calcolata del trattore con la marcia più alta (fornire gli elementi di calcolo) ⁽¹⁶⁾: km/h
- 4.7.1. Velocità massima misurata: km/h
- 4.8. Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo:
- 4.9. Regolatore di velocità del trattore: sì/no ⁽¹⁾
- 4.9.1. Descrizione:
- 4.10. Eventuali indicatori di velocità, contagiri e contaore

▼M7

- 4.10.1. Indicatore di velocità (se del caso)
- 4.10.1.1. Modo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:
- 4.10.1.2. Costante dello strumento:
- 4.10.1.3. Tolleranza del meccanismo di misura:
- 4.10.1.4. Rapporto totale di trasmissione:
- 4.10.1.5. Disegno della scala dello strumento o di altre forme di indicazione:
- 4.10.1.6. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici:
- 4.10.2. Eventuali contagiri e contaore: sì/no ⁽¹⁾
- 4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale: sì/no ⁽¹⁾
- 4.12. Presa(e) di forza (regime di rotazione e rapporto con quello del motore) (numero, tipo e posizione)
- 4.12.1. Principale(i):
- 4.12.2. Altra(e):
- 4.12.3. Protezione della(e) presa(e) di forza (descrizione, dimensioni, disegni, fotografie):
- 4.13. Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote (descrizione, disegni, schemi, fotografie):
- 4.13.1. Protezione su un lato:
- 4.13.2. Protezione su più lati:
- 4.13.3. Protezione ad avvolgimento totale:
- 4.14. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 5. ASSI
- 5.1. Descrizione di ciascun asse:
- 5.2. Marca (se del caso):
- 5.3. Tipo (se del caso):
- 6. ORGANI DI SOSPENSIONE (se del caso)
- 6.1. Eventuale(i) combinazione(i) estrema(e) (massime-minime) pneumatico/ruota (dimensioni, caratteristiche, pressione di gonfiamento su strada, carico massimo ammissibile, dimensioni dei cerchioni e combinazioni anteriore/posteriore):
- 6.2. Eventuale tipo di sospensione di ciascun asse o ruota:
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
- 6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 6.3. Altri dispositivi eventuali:
- 7. DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)
- 7.1. Categoria di dispositivo di sterzo: manuale/assistito/servocomando ⁽¹⁾
- 7.1.1. Posto di guida reversibile (descrizione):

▼M7

- 7.2. Trasmissione e comando
 - 7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
 - 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:
 - 7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca (o marche) e tipo (o tipi):
 - 7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione sul trattore dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo:
 - 7.2.5. Schema (o schemi) del comando o dei comandi dello sterzo:
 - 7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo:
 - 7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote (se del caso)
 - 7.3.1. a destra: (gradi) Numero di giri del volante:
 - 7.3.2. a sinistra: (gradi) Numero di giri del volante:
 - 7.4. Diametro(i) minimo(i) di sterzata (senza freni) ⁽¹⁷⁾:
 - 7.4.1. a destra: mm
 - 7.4.2. a sinistra: mm
 - 7.5. Sistema di regolazione dell'eventuale comando dello sterzo
 - 7.6. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 8. FRENATURA (schema descrittivo d'insieme e schema di funzionamento) ⁽¹⁸⁾
 - 8.1. Sistema di frenatura di servizio:
 - 8.2. Eventuale sistema di frenatura di soccorso:
 - 8.3. Sistema di frenatura di stazionamento:
 - 8.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura (in particolare rallentatore):
 - 8.5. Per i trattori muniti di sistemi antibloccaggio delle ruote: descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli eventuali componenti elettronici) schemi – blocchi elettrici, schema del circuito idraulico o pneumatico:
 - 8.6. Elenco degli elementi, debitamente individuati, che costituiscono il sistema di frenatura:
 - 8.7. Dimensioni di pneumatici più grandi ammissibili per gli assi frenati:
 - 8.8. Calcolo del sistema di frenatura (determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando):
 - 8.9. Bloccaggio dei comandi di frenatura destro e sinistro:
 - 8.10. Eventuali sorgenti di energia esterna

(caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione):

▼M7

- 8.11. Trattori muniti di sistema di frenatura degli attrezzi rimorchiati
 - 8.11.1. Dispositivo di comando della frenatura del rimorchio (descrizione, caratteristiche):
 - 8.11.2. Collegamento: meccanico/idraulico/pneumatico ⁽¹⁾
 - 8.11.3. Raccordi, giunti, dispositivi di protezione (descrizione, disegno, schemi):
 - 8.11.4. Raccordo: a uno o due condotti ⁽¹⁾
 - 8.11.4.1. Sovrapressione di alimentazione (1 condotto): kPa
 - 8.11.4.2. Sovrapressione di alimentazione (2 condotti): kPa
- 9. CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI
 - 9.1. Campo di visibilità
 - 9.1.1. Disegno(i) o fotografia(e) indicanti la posizione degli elementi situati nel campo di visibilità anteriore: ..
 - 9.2. Vetrature
 - 9.2.1. Dati che consentono di identificare rapidamente il punto di riferimento:
 - 9.2.2. Parabrezza
 - 9.2.2.1. Materiali utilizzati:
 - 9.2.2.2. Modo di montaggio:
 - 9.2.2.3. Angolo(i) di inclinazione: gradi
 - 9.2.2.4. Marchio (o marchi) di omologazione:
 - 9.2.2.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
 - 9.2.3. Altri vetri
 - 9.2.3.1. Posizione:
 - 9.2.3.2. Materiali utilizzati:
 - 9.2.3.3. Marchio (o marchi) di omologazione:
 - 9.2.3.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini
 - 9.3. Tergicristalli: sì/no ⁽¹⁾ (descrizione, numero, frequenza di funzionamento):
 - 9.4. Retrovisore(i)
 - 9.4.1. Classe(i):
 - 9.4.2. Marchio (o marchi) di omologazione:
 - 9.4.3. Posizione rispetto alla struttura del trattore (disegni):
 - 9.4.4. Modo(i) di fissaggio:
 - 9.4.5. Dispositivi opzionali che possono limitare il campo di visibilità posteriore:
 - 9.4.6. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del sistema di regolazione:
 - 9.5. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento:
 - 9.5.1. Descrizione tecnica:

▼M7

10.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO	
10.1.	Dispositivi di protezione contro il capovolgimento (disegni quotati, fotografie e, se del caso, descrizione):	
10.1.1.	Telaio (o telai)	
10.1.1.1.	Marchio (o marchi) di fabbrica:	
10.1.1.2.	Marchio (o marchi) di omologazione:	
10.1.1.3.	Dimensioni interne ed esterne:	
10.1.1.4.	Materiali utilizzati e modo di costruzione:	
10.1.2.	Cabina(e)	
10.1.2.1.	Marchio (o marchi) di fabbrica:	
10.1.2.2.	Marchio (o marchi) di omologazione:	
10.1.2.3.	Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere):	
10.1.2.4.	Finestrini e uscita(e) di sicurezza (numero, dimensioni, posizione):	
10.1.2.5.	Altri dispositivi di protezione contro le intemperie (descrizione):	
10.1.2.6.	Dimensioni interne ed esterne:	
10.1.3.	Arco (o archi): montati anteriormente/posteriormente ⁽¹⁾ , ribaltabili o meno ⁽¹⁾	
10.1.3.1.	Descrizione (posizione, fissaggio, ecc.):	
10.1.3.2.	Marchio (o marche) di fabbrica (o denominazione commerciale):	
10.1.3.3.	Marchio (o marchi) di omologazione:	
10.1.3.4.	Dimensioni:	
10.1.3.5.	Materiali utilizzati e modo di costruzione:	
10.2.	Spazio di manovra e mezzi di accesso al posto di guida (descrizione, caratteristiche o disegni quotati): ..	
10.3.	Sedili e poggiatesta	
10.3.1.	Sedile(i) del conducente (disegno, fotografie, descrizione):	
10.3.1.1.	Marchio (o marchi) di fabbrica o commerciale:	
10.3.1.2.	Marchio (o marchi) di omologazione:	
10.3.1.3.	Categoria del tipo di sedile: categoria A, classe I/II/III, categoria B ⁽¹⁾	
10.3.1.4.	Posizione e caratteristiche principali:	
10.3.1.5.	Sistema di regolazione:	
10.3.1.6.	Sistema di spostamento e di bloccaggio:	
10.3.2.	Sedile per accompagnatore (numero, dimensioni, posizione e caratteristiche):	
10.3.3.	Poggiatesta (numero, dimensioni e posizione):	
10.4.	Piattaforma di carico	
10.4.1.	Dimensioni:	mm
10.4.2.	Posizione:	
10.4.3.	Carico tecnicamente ammissibile:	kg

▼M7

- 10.4.4. Ripartizione del carico fra gli assi: kg
- 10.5. Soppressione dei disturbi radioelettrici
- 10.5.1. Descrizione e disegni o fotografie delle forme e dei materiali costitutivi della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano:
- 10.5.2. Disegni o fotografie dell'ubicazione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio apparecchi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, dispositivo di sterzo, ecc.):
- 10.5.3. Tabella e disegni del dispositivo di soppressione delle interferenze a radiofrequenza:
- 10.5.4. Indicazioni dei valori nominali di resistenza in corrente continua e, nel caso dei cavi di accensione resistenti, della resistenza nominale per metro:
11. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA (schemi esterni del trattore, con disegno quotato della posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi: numero, collegamento elettrico, marchio di omologazione e colore delle luci)
- 11.1. Dispositivi obbligatori
- 11.1.1. Proiettori anabbaglianti:
- 11.1.2. Luci di posizione anteriori:
- 11.1.3. Luci di posizione posteriori:
- 11.1.4. Indicatori di direzione:
- anteriori:
- posteriori:
- laterali:
- 11.1.5. Catadiottri posteriori:
- 11.1.6. Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:
- 11.1.7. Luci di arresto:
- 11.1.8. Segnale di pericolo:
- 11.2. Dispositivi facoltativi
- 11.2.1. Proiettori abbaglianti:
- 11.2.2. Proiettori fendinebbia anteriori:
- 11.2.3. Luce per nebbia posteriore:
- 11.2.4. Luce di retromarcia:
- 11.2.5. Proiettori di lavoro:
- 11.2.6. Luci di stazionamento:
- 11.2.7. Luci di ingombro:
- 11.2.8. Spia(e) di funzionamento degli indicatori del rimorchio o dei rimorchi:
- 11.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:
12. VARIE
- 12.1. Segnalatore(i) acustico(i) (posizione):

▼M7

- 12.1.1. Marchio (o marchi) di omologazione:
- 12.2. Collegamenti meccanici tra il trattore e i veicoli rimorchiati
- 12.2.1. Tipo (o tipi) di collegamento:
- 12.2.2. Marchio (o marchi) di fabbrica:
- 12.2.3. Marchio (o marchi) di omologazione:
- 12.2.4. Dispositivo di attacco previsto per un carico orizzontale massimo di: kg; eventualmente per un carico verticale massimo di: kg ⁽¹⁹⁾
- 12.3. Sollevamento idraulico — Attacco a tre punti: sì/no ⁽¹⁾
- 12.4. Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio (descrizione):
- 12.5. Installazione, posizione, funzionamento e identificazione dei comandi (descrizione, fotografie o schemi):
- 12.6. Posizione della targa di immatricolazione posteriore (forma e dimensioni):
- 12.7. Dispositivo anteriore di rimorchio (disegno quotato):
- 12.8. Descrizione dei dispositivi elettronici di bordo impiegati per il funzionamento e il comando degli attrezzi di tipo trainante o portante:

Note

- ⁽¹⁾ Cancellare, se del caso, la dicitura inutile.
- ⁽²⁾ Indicare la tolleranza.
- ⁽³⁾ Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda.
Per ciascuna voce che richieda un corredo di fotografie o disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.
- ⁽⁴⁾ Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II.
- ⁽⁵⁾ Norma ISO 612-1978 e 1176-1990.
- ⁽⁶⁾ La massa del conducente è valutata mediamente pari a 75 kg e per «attrezzatura» si deve intendere la «cassetta degli arnesi».
- ⁽⁷⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.4).
- ⁽⁸⁾ Norma ISO 4004-1983.
- ⁽⁹⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.1).
- ⁽¹⁰⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.2).
- ⁽¹¹⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.3).
- ⁽¹²⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.6).
- ⁽¹³⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 6.7).
- ⁽¹⁴⁾ Norma ISO 612-1978 (punto 8).
- ⁽¹⁵⁾ Fornire le informazioni richieste per tutte le eventuali varianti previste.
- ⁽¹⁶⁾ È ammessa una tolleranza del 5 %, fatto salvo il rispetto di una velocità massima misurata inferiore o uguale a 43 km/h, compresa la tolleranza di 3 km/h [cfr. la direttiva 98/89/CE della Commissione (GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 40)].
- ⁽¹⁷⁾ Norma ISO 789/3-1993.
- ⁽¹⁸⁾ Per ciascun dispositivo di frenatura, precisare:
- tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburo, a disco, ecc., ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione),
 - trasmissione e comando (allegare schema) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apricceppi).
- ⁽¹⁹⁾ Valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco.
- ⁽²⁰⁾ In caso di domanda relativa a diversi motori capostipite, deve essere compilato un modulo per ciascuno di essi.

▼M7

MODELLO B**Scheda informativa semplificata ai fini dell'omologazione CE di un tipo di trattore****Parte I**

Il modello B deve essere utilizzato quando sono disponibili una o più schede di omologazione rilasciate ai sensi delle direttive particolari.

I numeri delle schede di omologazione corrispondenti devono essere riportati nella tabella della parte III.

Inoltre, per ogni capitolo qui di seguito (numerato da 1 a 12) e per ciascun tipo/variante/versione del trattore devono essere forniti gli elementi di cui all'allegato III (certificato di conformità). Inoltre, quando non esiste una scheda di omologazione rilasciata ai sensi di una direttiva particolare, è necessario completare i capitoli corrispondenti con gli elementi della scheda informativa del modello A.

0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (o marche) (marca depositata dal costruttore):
 - 0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
 - 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul trattore:
 - 0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):
 - 0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):
 - 0.4. Categoria del trattore ⁽¹⁾:
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.7. Posizione e modo di fissaggio dei marchi di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
 - 0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL TRATTORE
(accludere fotografie $\frac{3}{4}$ anteriore e $\frac{3}{4}$ posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché lo schema complessivo quotato del trattore)
2. MASSE E DIMENSIONI
3. MOTORE
4. TRASMISSIONE
5. ASSI
6. ORGANI DI SOSPENSIONE
7. DISPOSITIVO DI STERZO
8. FRENATURA
9. CAMPO DI VISIBILITÀ, VETRATURA, TERGICRISTALLI E RETROVISORI
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO
11. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALE LUMINOSA
12. VARIE

⁽¹⁾ Classificazione in base alle definizioni di cui all'allegato II.

▼ **M7****Parte II**

Tabella indicante le combinazioni consentite nelle diverse versioni degli elementi della parte I per i quali sono previste diverse voci. Per questi elementi, ciascuna voce deve essere identificata con una lettera che servirà a indicare nella tabella la voce o le voci relative a un elemento particolare applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le voci multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "tutte le versioni".

Numero dell'elemento	Tutte le versioni	Versione 1	Versione 2	ecc.	Versione "n"

Tali dati possono essere presentati anche in un'altra veste, purché sia rispettato l'obiettivo iniziale.

Ogni variante e ogni versione devono essere individuate con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche sul certificato di conformità (allegato III) del trattore in questione.

▼M7

Parte III

Numeri di omologazione attribuiti in base alle direttive particolari

Fornire i dati richiesti nella tabella seguente sugli elementi⁽¹⁾ applicabili ai trattori. Ai fini dell'omologazione CE, tutte le schede di omologazioni pertinenti (e relativi allegati) devono essere incluse e presentate alle competenti autorità di omologazione.

Oggetto	Numero di omologazione CE	Data dell'omologazione	Tipo(i), variante(i), versione(i) coperte
<i>Esempio</i> Frenatura	E1*76/432*97/54*0026*00 E4*76/432*97/54*0039*00	3.2.2000 1.3.2000	MF/320/U MF/320/F

Firma:

Mansioni:

Data:

⁽¹⁾ I dati in questione possono essere omessi se figurano già nel relativo certificato di omologazione dell'installazione.

▼M7

ALLEGATO II

CAPITOLO A

Definizione delle categorie e dei tipi di trattori

1. LE CATEGORIE DI TRATTORI SONO DEFINITE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE SEGUENTE:

- Categoria T1: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima di almeno uno degli assi uguale o superiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 1 000 mm.
- Categoria T2: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h, carreggiata minima inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo inferiore o uguale a 600 mm; tuttavia, quando il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore ⁽¹⁾ (misurata rispetto al suolo) e la media delle carreggiate minime di ciascun asse è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h.
- Categoria T3: trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e massa a vuoto in ordine di marcia inferiore o uguale a 600 kg.
- Categoria T4: altri trattori a ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h (quali definiti all'appendice 1).

2. IL TIPO DI TRATTORE È DEFINITO COME SEGUE:

«Tipo», i trattori di una categoria che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- costruttore,
- designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali),
 - motore (a combustione interna/elettrico/ibrido),
 - assi (numero),

«variante», trattori di un tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi:

- motore:
 - principio di funzionamento,
 - numero e disposizione dei cilindri,
 - differenza di potenza non superiore al 30 % (valore più elevato superiore di 1,3 volte quello minore),
 - differenza di cilindrata non superiore al 20 % (valore più elevato superiore di 1,2 volte quello minore);
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione),
- differenza di non oltre il 10 % della massa massima a pieno carico,
- trasmissione (genere),
- dispositivo di protezione contro il capovolgimento,
- assi frenati (numero),

«versione» di una variante, i trattori costituiti da una combinazione di elementi che figurano nel fascicolo di omologazione conformemente all'allegato I.

⁽¹⁾ Conformemente alla norma ISO 789, parte 6.

CAPITOLO B

Elenco delle prescrizioni relative all'omologazione CE di un tipo di trattore

PARTE I

Elenco delle direttive particolari

(Se del caso, tenendo conto della parte e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate)

N.	Oggetto	Direttive di base e allegati	Gazzetta ufficiale (GU) L	Applicazione (per T4 cfr. appendice 1)		
				T1	T2	T3
1.1.	Massa massima a pieno carico	74/151/CEE I	84 del 28.3.1974, pag. 25	X	X	X
1.2.	Targa di immatricolazione	74/151/CEE II	—	X	X	X
1.3.	Serbatoio del carburante	74/151/CEE III	—	X	X	X
1.4.	Masse di zavoratura	74/151/CEE IV	—	X	X	X
1.5.	Segnalatore acustico	74/151/CEE V	—	X	X	X
1.6.	Livello sonoro (esterno)	74/151/CEE VI	—	X	X	X
2.1.	Velocità massima	74/152/CEE paragrafo 1	84 del 28.3.1974, pag. 33	X	X	X
2.2.	Piattaforme di carico	74/152/CEE paragrafo 2	—	X	X	X
3.1.	Retrovisori	74/346/CEE	191 del 15.7.1974, pag. 1	X	X	X
4.1.	Campo di visibilità e tergicristallo	74/347/CEE	191 del 15.7.1974, pag. 5	X	X	X
5.1.	Dispositivo di sterzo	75/321/CEE	147 del 9.6.1975, pag. 24	X	X	X
6.1.	Soppressione dei disturbi radioelettrici	75/322/CEE	147 del 9.6.1975, pag. 28	X	X	X
7.1.	Frenatura	76/432/CEE	122 dell'8.5.1976, pag. 1	X	X	X
8.1.	Sedile per accompagnatore	76/763/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 135	X	—	X
9.1.	Livello sonoro (interno)	77/311/CEE	105 del 28.4.1977, pag. 1	X	X	X
10.1.	Protezione contro il capovolgimento	77/536/CEE	220 del 29.8.1977, pag. 1	X	—	—
11.1.	Emissioni diesel (fumi)	77/537/CEE	220 del 29.8.1977, pag. 38	X	X	X
12.1.	Sedile del conducente	78/764/CEE	255 del 18.9.1978, pag. 1	X	X	X
13.1.	Installazione dei dispositivi di illuminazione	78/933/CEE	325 del 20.11.1978, pag. 16	X	X	X

▼ M7

N.	Oggetto	Direttive di base e allegati	Gazzetta ufficiale (GU) L	Applicazione (per T4 cfr. appendice 1)		
				T1	T2	T3
14.1.	Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa	79/532/CEE	145 del 13.6.1979, pag. 16	X	X	X
15.1.	Dispositivi di rimorchio e di retromarcia	79/533/CEE	145 del 13.6.1979, pag. 20	X	X	X
16.1.	Protezione contro il capovolgimento (prove statiche)	79/622/CEE	179 del 17.7.1979, pag. 1	X	—	—
17.1.	Spazio di manovra e accesso al posto di guida	80/720/CEE	194 del 28.7.1980, pag. 1	X	—	X
18.1.	Prese di forza	86/297/CEE	186 dell'8.7.1986, pag. 19	X	X	X
19.1.	Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)	86/298/CEE	186 dell'8.7.1986, pag. 26	—	X	—
20.1.	Installazione dei comandi	86/415/CEE	240 del 26.8.1986, pag. 1	X	X	X
21.1.	Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)	87/402/CEE	220 dell'8.8.1987, pag. 1	—	X	—
22.1.	Dimensioni e masse rimorchiabili	89/173/CEE I	67 del 10.3.1989, pag. 1	X	X	X
22.2.	Vetrature	89/173/CEE III	—	X	X	X
22.3.	Regolatore di velocità	89/173/CEE II,1	—	X	X	X
22.4.	Protezione degli elementi motore	89/173/CEE II,2	—	X	X	X
22.5.	Collegamenti meccanici	89/173/CEE IV	—	X	X	X
22.6.	Targhetta regolamentare	89/173/CEE V	—	X	X	X
22.7.	Collegamento di frenatura con i rimorchi	89/173/CEE VI	—	X	X	X
23.1.	Emissioni inquinanti	2000/25/CE	173 del 12.7.2000, pag. 1	X	X	X

X = Direttiva applicabile nella forma attuale.

— = Non pertinente.

▼M7

PARTE II

Nella tabella che segue sono riportate le prescrizioni tecniche delle direttive particolari «veicoli a motore» (nell'ultima versione in vigore) applicabili in alternativa alle corrispondenti direttive «trattori agricoli».

Numero assegnato nella tabella della parte I e oggetto della direttiva «trattori agricoli»		Numero della direttiva di base «veicoli a motore»	Gazzetta ufficiale (GU) L
1.5.	Segnalatore acustico	70/388/CEE	329 del 25.11.1982, pag. 31
1.6.	Livello sonoro (esterno)	70/157/CEE	42 del 23.2.1970, pag. 16
4.1.	Campo di visibilità e tergicristallo	77/649/CEE	284 del 10.10.1978, pag. 11
5.1.	Dispositivo di sterzo	70/311/CEE	133 del 18.6.1970, pag. 10
6.1.	Soppressione dei disturbi radioelettrici	72/245/CEE	152 del 6.7.1972, pag. 15
7.1.	Frenatura	71/320/CEE	202 del 6.9.1971, pag. 37
11.1.	Emissioni diesel (fumi)	72/306/CEE	190 del 20.8.1972, pag. 1
14.1.	Catadiottri posteriori	76/757/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 32
14.1.	Luci posteriori	76/758/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 54
14.1.	Indicatori di direzione	76/759/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 71
14.1.	Illuminazione targa	76/760/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 85
14.1.	Proiettori	76/761/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 96
14.1.	Proiettori anabbaglianti	76/761/CEE	
14.1.	Proiettori fendinebbia anteriori	76/762/CEE	262 del 27.9.1976, pag. 122
14.1.	Luce per nebbia posteriore	77/538/CEE	220 del 29.8.1977, pag. 60
14.1.	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	220 del 29.8.1977, pag. 72
22.2.	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	129 del 14.5.1992, pag. 11
23.1.	Emissioni inquinanti	88/77/CEE	36 del 9.2.1988, pag. 33

▼M7*APPENDICE I*

Parte I

Definizione dei trattori della categoria T4 e condizioni di applicazione

1. Categoria T4

1.1. T4.1 Trattori a trampolo

Trattori concepiti per essere impiegati nella coltivazione di piante di grandi dimensioni disposte in filari, quali le viti. Sono caratterizzati da un telaio sopraelevato o da una parte di telaio sopraelevata che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono concepiti per portare o azionare utensili che possono essere fissati sulla parte anteriore, posteriore o tra gli assi, oppure su una piattaforma. Allorché sono in fase di lavoro, l'altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari è superiore a 1 000 mm. Se il quoziente tra l'altezza del baricentro del trattore ⁽¹⁾ (misurata rispetto al suolo e utilizzando pneumatici di normale dotazione) e la media delle carreggiate minime dell'insieme degli assi è superiore a 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare i 30 km/h.

1.2. T4.2 Trattori di grande larghezza

Trattori caratterizzati dalle notevoli dimensioni, specialmente destinati a lavorare su grandi superfici agricole.

⁽¹⁾ Conformemente alla norma ISO 789, parte 6.

▼M7

Parte II

Applicazione delle direttive particolari ai trattori T4

N.	Oggetto	Direttive e allegati	Applicazione	
			T4.1	T4.2
1.1.	Massa massima a pieno carico	74/151/CEE I	X	(X)
1.2.	Targa di immatricolazione	74/151/CEE II	X	X
1.3.	Serbatoio del carburante	74/151/CEE III	X	X
1.4.	Masse di zavorratura	74/151/CEE IV	X	X
1.5.	Segnalatore acustico	74/151/CEE V	X	X
1.6.	Livello sonoro (esterno)	74/151/CEE VI	X	X
2.1.	Velocità massima	74/152/CEE paragrafo 1	X	X
2.2.	Piattaforme di carico	74/152/CEE paragrafo 2	(X)	X
3.1.	Retrovisori	74/346/CEE	(X)	X
4.1.	Campo di visibilità e tergicristalli	74/347/CEE	(X)	(X)
5.1.	Dispositivo di sterzo	75/321/CEE	X	X
6.1.	Soppressione dei disturbi radioelettrici	75/322/CEE	X	X
7.1.	Frenatura	76/432/CEE	(X)	X
8.1.	Sedile per accompagnatore	76/763/CEE	X	X
9.1.	Livello sonoro (interno)	77/311/CEE	X	X
10.1.	Protezione contro il capovolgimento	77/536/CEE	DP	X
11.1.	Emissioni diesel (fumi)	77/537/CEE	X	X
12.1.	Sedile del conducente	78/764/CEE	(X)	X
13.1.	Installazione dei dispositivi d'illuminazione	78/933/CEE	(X)	(X)
14.1.	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	79/532/CEE	X	X
15.1.	Dispositivi di rimorchio e di retromarcia	79/533/CEE	(X)	X
16.1.	Protezione contro il capovolgimento (prove statiche)	79/622/CEE	DP	X
17.1.	Spazio di manovra e accesso al posto di guida	80/720/CEE	(X)	(X)
18.1.	Prese di forza	86/297/CEE	X	X
19.1.	Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati posteriormente (trattori a carreggiata stretta)	86/298/CEE	—	—
20.1.	Installazione dei comandi	86/415/CEE	X	X
21.1.	Dispositivi di protezione contro il capovolgimento montati anteriormente (trattori a carreggiata stretta)	87/402/CEE	—	—
22.1.	Dimensioni e masse rimorchiabili	89/173/CEE I	(X)	(X)
22.2.	Vetrature	89/173/CEE III	X	X
22.3.	Regolatore di velocità	89/173/CEE II, 1	X	X
22.4.	Protezione degli elementi motore	89/173/CEE II, 2	(X)	X

▼ **M7**

N.	Oggetto	Direttive e allegati	Applicazione	
			T4.1	T4.2
22.5.	Collegamenti meccanici	89/173/CEE IV	X	(X)
22.6.	Targhetta regolamentare	89/173/CEE V	X	X
22.7.	Collegamento di frenatura con i rimorchi	89/173/CEE VI	X	(X)
23.1.	Emissioni inquinanti	2000/25/CE	X	X

X = Direttiva applicabile.

(X) = Direttiva applicabile previa modifica ⁽¹⁾.

DP = Richiede una direttiva particolare.

— = Non pertinente.

⁽¹⁾ Affinché un'omologazione CE sia accordata è necessario che siano soppresse le parentesi. Tuttavia, in attesa della revisione «seconda tappa» della direttiva quadro, un'omologazione CE può essere concessa allorché sono soddisfatte tutte le prescrizioni delle direttive particolari, comprese quelle delle direttive particolari da elaborare (DP).

▼M7

APPENDICE 2

Procedure da seguire per l'omologazione CE di un tipo di trattore

1. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello B), le autorità competenti per l'omologazione devono:
 - a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive particolari siano applicabili e procedere eventualmente alle prove e ai controlli prescritti da ciascuna delle direttive mancanti;
 - b) accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa dei trattori figurino nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione rilasciate ai sensi della direttiva particolare pertinente; se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo delle omologazioni rilasciate ai sensi di una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione è conforme ai dati contenuti nella documentazione informativa fornita dal costruttore;
 - c) su un campione di trattori del tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli di elementi o sistemi allo scopo di verificare se il trattore o i trattori sono costruiti conformemente alle indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate ai sensi delle direttive particolari;
 - d) eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.
2. Il numero dei trattori da controllare ai fini del paragrafo 1, lettera c), deve essere sufficiente per effettuare un efficace controllo delle varie combinazioni da omologare, per quanto riguarda i seguenti elementi:
 - motore,
 - cambio,
 - assi motore (numero, posizione, interconnessione),
 - assi sterzanti (numero e posizione),
 - assi frenati (numero),
 - dispositivo di protezione contro il capovolgimento.
3. Per le domande presentate conformemente all'articolo 3 (allegato I, modello A), le autorità competenti per l'omologazione devono:
 - a) disporre l'esecuzione delle prove e dei controlli prescritti da ciascuna delle direttive particolari pertinenti;
 - b) accertare che il trattore sia conforme alla documentazione informativa e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle direttive particolari pertinenti;
 - c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

▼M7

CAPITOLO C

Scheda di omologazione di un tipo di trattore

Parte I

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o un foglio piegato in detto formato]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾,
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾,
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾,
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di trattore, in virtù della direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (o marche) (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul trattore:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):

0.4. Categoria del trattore:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore, riportata nell'allegata scheda informativa relativa al trattore o ai trattori di cui sopra, e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono a quel tipo di trattore.

Il tipo di trattore soddisfa/non soddisfa ⁽¹⁾ le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari pertinenti.

L'omologazione viene concessa/rifiutata/revocata ⁽¹⁾.

.....
(luogo) (data) (firma)

Allegati: Fascicolo di omologazione [comprese le parti II e III (se del caso) della scheda informativa, modello B].

Risultati delle prove.

Nome e specimen della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità, con indicazione delle loro mansioni in azienda.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

▼M7

PARTE II

Risultati delle prove

(da compilare a cura dell'autorità competente per l'omologazione e da allegare alla scheda di omologazione del trattore)

1. Risultati delle prove sul livello sonoro (esterno)

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

— variante/versione:
— in movimento: dB(A) dB(A) dB(A)
— fermo: dB(A) dB(A) dB(A)
— regime del motore: min ⁻¹ min ⁻¹ min ⁻¹

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

— variante/versione:
----------------------	-------	-------	-------

1. Risultati

— CO: g/kWh g/kWh g/kWh
— HC: g/kWh g/kWh g/kWh
— NO _x : g/kWh g/kWh g/kWh
— Particolato: g/kWh g/kWh g/kWh
— Fumi: m ⁻¹ m ⁻¹ m ⁻¹

2. Risultati ⁽¹⁾

— CO: g/kWh g/kWh g/kWh
— NO _x : g/kWh g/kWh g/kWh
— NMHC: g/kWh g/kWh g/kWh
— CH ₄ : g/kWh g/kWh g/kWh
— Particolato: g/kWh g/kWh g/kWh

3. Livello sonoro all'orecchio del conducente

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

— variante/versione: dB(A) dB(A) dB(A)
----------------------	-------------	-------------	-------------

⁽¹⁾ Se applicabile.

▼M7

APPENDICE 1

Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE

1. Il numero di omologazione è costituito da quattro sezioni per l'omologazione dei trattori completi e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, conformemente a quanto segue. I componenti e le entità tecniche sono contrassegnati conformemente alle disposizioni della direttiva particolare corrispondente. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: lettera «e» minuscola, seguita dal codice dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda.

Sezione 2: numero della direttiva di base.

Sezione 3: numero dell'ultima direttiva modificativa applicabile all'omologazione.

Nel caso dell'omologazione di trattori, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 74/150/CEE.

Nel caso dell'omologazione rilasciata in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni precise alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica è conforme.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione differenti che rinviano a norme tecniche diverse, se deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la prescrizione tecnica specifica in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

Sezione 4: numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ogni direttiva di base.

Sezione 5: numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri) indicante il numero dell'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione dei trattori, la sezione 2 è omessa.
3. La sezione 5 è omessa unicamente sulla targhetta o sulle targhette regolamentari.
4. Esempio di terza omologazione di sistema (alla quale non sono state ancora concesse estensioni) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sullo spazio di manovra e ai mezzi di accesso:

e 2*80/720*88/414*0003*00

oppure

e 2*88/77*91/542A*0003*00

quando la direttiva prevede due fasi di applicazione (A e B).

5. Esempio di seconda estensione alla quarta omologazione di un trattore, rilasciata dal Regno Unito:

e 11*97/54*0004*02

essendo finora la direttiva 97/54/CE l'ultimo atto che modifica gli articoli della direttiva 74/150/CEE.

▼ M7

6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta o sulle targhette regolamentari di un trattore:

e 11*97/54*0004

▼M7

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Parte I

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o un foglio piegato in detto formato]

Il sottoscritto
(cognome e nome)

certifica che il trattore:

- 0.1. Marca (o marche) (marca depositata dal costruttore):
- 0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul trattore:
- 0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):
- 0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione):
- 0.4. Categoria del trattore:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.6. Posizione delle targhette regolamentari:
- Numero di identificazione del trattore:
- Codice numerico o alfanumerico di identificazione:

secondo il tipo o i tipi di trattori descritti nell'omologazione o nelle omologazioni, è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto in:

— Numero di omologazione:

— Data:

Il trattore può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni per la circolazione: a destra/a sinistra ⁽¹⁾.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma) (funzione)

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL TRATTORE

- 1.1. Numero di assi e di ruote:
- di cui:
- 1.1.3. — Assi motore:
- 1.1.4. — Assi frenati:

▼M7

1.4. Posto di guida reversibile: sì/no ⁽¹⁾

1.6. Trattore progettato per la circolazione: a destra/a sinistra ⁽¹⁾

2. MASSE E DIMENSIONI

2.1.1. Massa(e) a vuoto in ordine di marcia:

— massima:

— minima:

2.2.1. Massa(e) massima(e) a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici:

2.2.2. Distribuzione di tale(i) massa(e) fra gli assi:•

2.2.3.1 Massa(e) e pneumatici:

Numero	Pneumatici (dimensioni)	Capacità di carico	Massa massima tecnicamente ammissibile per asse	Carico verticale massimo ammissibile al punto di aggancio
1				
2				
3				

2.3. Masse di zavorratura (massa totale, materiale, numero di componenti):

2.4. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i):

2.4.1. non frenata: kg

2.4.2. a frenatura indipendente: kg

2.4.3. a frenatura per inerzia: kg

2.4.4. a frenatura assistita: kg

2.4.5. Massa complessiva del complesso trattore-rimorchio (in funzione delle diverse configurazioni di frenatura del rimorchio): kg

2.4.6. Posizione del punto di aggancio

2.4.6.1. Altezza libera dal suolo:

2.4.6.1.1. Altezza massima: mm

2.4.6.1.2. Altezza minima: mm

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore: mm

2.5. Interasse: mm ⁽²⁾

2.6. Carreggiate minima e massima: / mm ⁽²⁾

2.7.1. Lunghezza: mm ⁽²⁾

2.7.2. Larghezza: mm ⁽²⁾

2.7.3. Altezza: mm ⁽²⁾

3. MOTORE

3.1.1. Marca:

3.1.3. Mezzi di identificazione del tipo, metodo di apposizione e ubicazione:

3.1.6. Principio di funzionamento:

— accensione comandata/spontanea ⁽¹⁾

▼M7

- iniezione diretta/indiretta ⁽¹⁾
- ciclo: due tempi/quattro tempi ⁽¹⁾
- 3.1.7. Carburante:
- gasolio/benzina/GPL/altro ⁽¹⁾
- 3.2.1.2. Tipo:
- numero di omologazione:
- 3.2.1.6. Numero di cilindri:
- 3.2.1.7. Cilindrata: cm³
- 3.6. Potenza nominale: kW a min⁻¹ ⁽³⁾
- 3.6.1. Potenza alla presa di forza: kW ⁽³⁾ a min⁻¹ (regime normalizzato PDF)
4. TRASMISSIONE
- 4.5. Cambio
- Numero di rapporti:
- anteriori:
- posteriori:
- 4.7. Velocità massima per costruzione calcolata: km/h
- 4.7.1. Velocità massima misurata: km/h
7. DISPOSITIVO DI STERZO
- 7.1. Categoria di dispositivo di sterzo: manuale/assistito/servocomando ⁽¹⁾
8. FRENATURA (breve descrizione del sistema di frenatura):
- 8.11.4.1. Sovrappressione al raccordo (1 condotto): kPa
- 8.11.4.2. Sovrappressione al raccordo (2 condotti): kPa
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO
- 10.1. Telaio/cabina ⁽¹⁾
- Marca (o marche):
- Marchio (o marchi) di omologazione
- | | |
|-------|-------|
| | |
| | |
- 10.1.3. Arco
- anteriore/posteriore ⁽¹⁾
- ribaltabile/non ribaltabile ⁽¹⁾
- marca (o marche):
- marchio (o marchi) di omologazione
- | | |
|-------|-------|
| | |
| | |
- 10.3.2. Sedile(i) per accompagnatore:
- Numero:

▼M7

10.4. Piattaforma di carico

10.4.1. Dimensioni: mm

10.4.3. Carico tecnicamente ammissibile: kg

11. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

11.2. Dispositivi facoltativi

12. VARIE

12.2. Collegamento meccanico tra il trattore e il rimorchio:

12.2.1. Tipo (o tipi):

12.2.2. Marca (o marche):

12.2.3. Marchio (o marchi) di omologazione:

12.2.4. Carico orizzontale massimo (kg)

Eventuale carico verticale massimo (kg)

.....
.....
.....
.....

12.3. Sollevamento idraulico – Attacco a tre punti: sì/no ⁽¹⁾

13. LIVELLO SONORO (ESTERNO)

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

13.1. fermo: dB(A)

13.2. in movimento: dB(A)

14. LIVELLO SONORO ALL'ORECCHIO DEL CONDUCENTE

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

15. GAS DI SCARICO ⁽²⁾

Numero della direttiva di base e del suo ultimo emendamento applicabile ai fini dell'omologazione. Nel caso di direttive con due o più fasi di applicazione, indicare altresì la fase di applicazione:

15.1. Risultati delle prove

CO: g/kWh HC: g/kWh NO_x: g/kWhParticolato: g/kWh fumi ⁽³⁾: m⁻¹15.2. Risultati delle prove ⁽⁴⁾CO: g/kWh NO_x: g/kWh NMHC: g/kWhCH₄: g/kWh Particolato: g/kWh

▼ **M7**

16. POTENZA O CLASSE FISCALE

— Italia:	— Francia:	— Spagna:
— Belgio:	— Germania:	— Lussemburgo:
— Danimarca:	— Paesi Bassi:	— Grecia:
— Regno Unito:	— Irlanda:	— Portogallo:
— Austria:	— Finlandia:	— Svezia:

17. OSSERVAZIONI ⁽⁴⁾

.....

.....

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Indicare i valori minimi.

⁽³⁾ Indicare il metodo di prova utilizzato.

⁽⁴⁾ Indicare, fra l'altro, tutti i dati richiesti sui diversi settori o valori facoltativi e interdipendenze (eventualmente in forma di tabella).

⁽⁵⁾ Se applicabile.